



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Ai Rettori

Ai Direttori Generali delle Università statali e non statali legalmente riconosciute

LORO SEDI

e, p.c. Alla Presidente della CRUI

segreteria.cruir@pec.it

Al Presidente del CUN

segretariatogenerale@pec.mur.gov.it

Al Presidente dell'ANVUR

anvur@pec.anvur.it

Al Presidente del CINECA

cineca@pec.cineca.it

Oggetto: Banche dati Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accREDITAMENTO dei Corsi a.a. 2025/2026. Indicazioni operative.

In relazione all'Offerta formativa per l'anno accademico 2025/2026 - facendo seguito alla nota prot. n. 21415 dell'8/11/2024, contenente indicazioni operative relative alla verifica *ex-post*, e alla nota prot. n. 25556 del 19/12/2024, con la quale è stato trasmesso il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 recante "Linee guida per l'Offerta formativa a distanza" (allo stato presso gli Organi di controllo) - si forniscono indicazioni operative per l'accREDITAMENTO delle sedi e dei Corsi di Studio.

Al riguardo, si premette che l'ANVUR provvederà a comunicare, con apposita nota e tramite la banca dati SUA-CdS, l'esito delle verifiche svolte con riferimento al possesso dei requisiti di docenza e al rispetto dei piani di raggiungimento, comprese le eventuali richieste di rimodulazione dei piani.

1. Termini di presentazione delle istanze di accREDITAMENTO dei Corsi di Studio di nuova istituzione

Gli Atenei sono tenuti a presentare le proposte di nuova istituzione e accREDITAMENTO dei Corsi di Studio per l'a.a. 2025/2026 - tenuto conto della verifica *ex-post* 2024 - in banca dati SUA-CdS a decorrere dal 23/12/2024 e fino al 13/1/2025. ←

Le predette istanze devono essere corredate, a pena di esclusione, dalle seguenti informazioni:

1) "Attività Formative - Ordinamento didattico" - RAD (sezione F – SUA-CdS) e quadri della sezione A della SUA-CdS riguardanti il RAD;

2) la sede didattica.

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Enrico Montaperto

1



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Qualora il CUN richieda la riformulazione dell'Ordinamento o altri adeguamenti riguardanti la struttura ordinamentale del Corso - da intendersi quale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della Legge n. 241/1990 -, tali rilievi sono inviati all'Ateneo tramite la banca dati RAD. L'Ateneo può procedere una sola volta alla riformulazione o all'adeguamento, da trasmettere entro il 17/2/2025. Nel caso di conferma del parere negativo in assenza della riformulazione o dell'adeguamento, il Corso non può essere ripresentato per l'a.a. 2025/2026.

Qualora l'Ateneo non proceda alla riformulazione o all'adeguamento del Corso entro il predetto termine, si intende come tacita rinuncia. Il Ministero provvederà ad emettere un provvedimento di rigetto dell'istanza.

→ Entro e non oltre il 14/2/2025, ai fini della valutazione di competenza dell'ANVUR, le proposte devono essere integrate nella banca dati SUA-CdS, dalle informazioni relative a:

1) esperienza dello studente, infrastrutture, servizi di contesto, regolamento didattico, schede degli insegnamenti relativi al primo anno del corso (Sezione B – SUA-CdS); organizzazione e gestione del sistema di Assicurazione della Qualità (Sezione D – SUA-CdS);

2) docenza di riferimento e/o eventuale piano di raggiungimento. Ai fini dell'individuazione dei docenti di riferimento possono essere utilizzati unicamente i docenti in servizio alla data di presentazione della proposta o quelli per cui sia già disponibile il provvedimento di nomina. Per i Corsi erogati in modalità *c) prevalentemente a distanza* e *d) integralmente a distanza* si precisa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, punto iv, del D.M. n. 1835/2024, l'Ateneo è tenuto a identificare - secondo le modalità che saranno definite in collaborazione con l'ANVUR - un *tutor* disciplinare di riferimento per ciascuno studente, presente secondo le numerosità minime indicate dal D.M. n. 1154/2021, con funzioni di supporto e di monitoraggio rispetto alla frequenza delle lezioni. Ad ogni buon conto, ferma restando la facoltà di affidare a ogni *tutor* più studenti secondo le numerosità definite dal D.M. n. 1154/2021, l'Ateneo farà in modo che ciascuno studente possa individuare il proprio *tutor* disciplinare di riferimento;

3) offerta didattica programmata e offerta didattica erogata del primo anno;

4) parere favorevole del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. n. 1154/2021;

5) documento di progettazione del Corso di Studio;

7) il motivato parere del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio (ad esclusione dei Corsi di Studio erogati in modalità *d) integralmente a distanza* e dei Corsi internazionali di cui al paragrafo 8). Nel caso di presentazione di istanza di accreditamento di Corso di Studio di nuova istituzione interateneo, le cui attività formative saranno erogate in più Regioni, occorre acquisire il motivato parere dei Comitati Regionali di Coordinamento delle Regioni presso le quali sono ubicate le sedi didattiche;

8) per i Corsi di Studio di "Medicina e Chirurgia" (LM-41), "Odontoiatria e protesi dentaria" (LM-46) e "Medicina Veterinaria" (LM-42), il parere favorevole della Presidente della Regione tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 517/99 e ss.mm.ii., e va, altresì, allegata la relazione dell'Ateneo, approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, contenente le informazioni sul Dipartimento di afferenza, le strutture di riferimento e il piano di sostenibilità economico finanziaria;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

9) per i Corsi di Studio relativi alle professioni sanitarie, il protocollo o lo schema di convenzione tra Università e Regione che regola i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario.

La documentazione di cui ai punti 8) e 9) deve essere corredata dall'elenco delle strutture ospedaliere e sanitarie accreditate presso la Regione in cui l'Ateneo intende svolgere le attività formative professionalizzanti e i tirocini professionalizzanti, con l'esplicita indicazione dell'adeguatezza qualitativa e dimensionale rispetto al numero di studenti previsti per i relativi Corsi, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'ANVUR;

10) per i Corsi di Studio erogati in modalità *c) prevalentemente a distanza* o *d) integralmente a distanza*, ai sensi all'art. 3, comma 1, del D.M. n 1835/2024, si precisa che, oltre alla documentazione summenzionata, l'Ateneo è tenuto a presentare:

- a. nella Sezione "Upload documenti di Ateneo" la Carta dei servizi, in cui si riportano le modalità, i piani di studio, le regole e i livelli dei servizi offerti, la metodologia didattica adottata con particolare attenzione a:
 - standard tecnologici e descrittivi, quali metadati dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 - tempi e modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
 - come viene garantita la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
- b. nella Sezione "Upload documenti di Ateneo" una relazione sintetica che dimostri il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 del D.M. n. 1835/2024;
- c. nel Quadro "AMMINISTRAZIONE/Altre informazioni" della SUA-CdS, per ciascun Corso di Studio la certificazione prodotta da un'apposita Commissione composta da docenti universitari e periodicamente aggiornata, che indichi il materiale didattico erogato e i servizi offerti e ne garantisca la coerenza con il sistema di assicurazione della qualità dell'Ateneo;
- d. nella Sezione "Riepilogo didattica erogata" una quota non inferiore al 20% del monte ore delle attività di didattica frontale svolta in forma sincrona, prevista per ciascuno Corso erogato in modalità *c) prevalentemente a distanza* o *d) integralmente a distanza*; inoltre, nelle schede d'insegnamento il cui link è presente nel QUADRO A4.b.2., l'Ateneo deve indicare il numero delle ore di didattica sincrona che deve rispettare, in ogni caso, il limite del 20% del totale della didattica frontale.

Entro la stessa data (14/2/2025) le Università indicano anche le figure specialistiche aggiuntive previste dal D.M. n. 1154/2021 e, qualora non dispongano delle predette figure, possono adottare i relativi piani di raggiungimento, che devono essere conseguiti non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale del Corso. Per quanto riguarda i nominativi, si chiarisce che devono essere inseriti solo quelli relativi agli anni di Corso attivi (ad es. per un nuovo Corso - che parte solo con il primo anno - occorre inserire i nominativi delle figure specialistiche del primo anno, da integrare progressivamente negli anni accademici successivi). In assenza dei nominativi, dei relativi CV e del testo definitivo dell'accordo, si chiede di inserire – entro la suddetta scadenza – il piano di raggiungimento, riportando nello specifico: qualifica di ciascuna figura; anno accademico

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Enrico Montaperto

3



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

di reclutamento; bozza di accordo sulle figure specialistiche con gli Enti coinvolti (per lo specifico CdS) o accordo con l'Ordine professionale di riferimento (per lo specifico CdS).

Entro e non oltre il 16/6/2025, le Università provvedono a inserire nella SUA-CdS per tutti i Corsi accreditati le informazioni riportate nell'Allegato 4 al D.D. n. 2711/2021, ad eccezione delle informazioni che si rendono disponibili dopo l'avvio dell'anno accademico, le cui scadenze sono riportate nel succitato Allegato.

2. Corsi di Studio su sede decentrata

Le disposizioni indicate nel paragrafo precedente si applicano nell'ipotesi in cui l'Ateneo intenda attivare il nuovo Corso di Studio presso la sua sede legale¹.

Qualora l'Ateneo proponga l'istituzione del nuovo Corso di Studio presso una sede decentrata², occorre distinguere a seconda che la predetta sede sia nuova o preesistente. In ogni caso, ai fini dell'accREDITAMENTO del Corso, devono essere forniti i dati necessari alla valutazione della sostenibilità finanziaria, della presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del corso, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. D, del D.M. n. 773/2024, come di seguito specificato.

Nel caso in cui la sede presso la quale l'Ateneo intende attivare il Corso sia una sede decentrata preesistente già accreditata o una nuova sede decentrata, oltre alle informazioni indicate nel paragrafo 1, l'Ateneo deve inserire in banca dati SUA-CdS entro il 14/2/2025, nel quadro AMMINISTRAZIONE/Sedi del Corso della SUA-CdS, il parere del Nucleo di Valutazione³, che si esprime sulla coerenza del nuovo CdS con le caratteristiche della sede decentrata già accreditata. A tal fine, il Nucleo di Valutazione verifica se la sede decentrata soddisfa i requisiti ai sensi dell'Allegato B del D.M. n. 1154/2021, nonché dell'Allegato 1 del "Modello per la redazione della richiesta di accREDITAMENTO delle sedi decentrate" delle Linee Guida ANVUR.

Nel caso di nuove sedi decentrate o qualora lo ritenga opportuno, l'ANVUR procede anche a una visita *in loco*.

Ai sensi dell'Allegato 4 del D.M. n. 773/2024, le Università - anche in convenzione tra loro - possono attivare proprie sedi all'estero nel rispetto della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, ratificata con Legge 11 luglio 2002, n. 148, sulla base degli eventuali accordi bilaterali di mutuo riconoscimento sottoscritti dall'Italia ovvero di accordi sottoscritti con Istituzioni universitarie estere. L'ANVUR procederà, anche in collaborazione con le Agenzie di assicurazione della qualità e le Istituzioni scientifiche e culturali locali, a valutare le sedi delle università italiane all'estero e i corsi di studio proposti dalle stesse.

¹ Per sede legale di un CdS è da intendersi l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Università collocate all'interno del medesimo Comune.

² Per sede decentrata di un CdS è da intendersi la sede in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Università e può essere nuova o preesistente.

³ Nel caso di sede decentrata preesistente, è necessario solo il parere del NdV; nel caso di nuova sede decentrata, occorre anche tutta la documentazione integrativa per la verifica dei requisiti di cui all'Allegato B del D.M. n. 1154/2021.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

3. Repliche dei Corsi di Studio

Per Replica di Corso di Studio già accreditato (c.d. "Corso omologo") si intende un corso che ha identico Ordinamento didattico (ivi comprese denominazione, modalità e lingua di erogazione) di un Corso già accreditato. Per tale Corso è necessario acquisire non il parere del CUN, ma soltanto il parere dell'ANVUR. Le repliche dei Corsi di Studio - fatta eccezione per le repliche di Corsi di area sanitaria⁴ - possono essere attivate su sede decentrata.

La proposta di accreditamento della Replica di Corso di Studio deve essere presentata entro il 14/2/2025.

Per la presentazione di una Replica, l'Ateneo accede alla SUA del Corso di Studio che intende replicare e, nella sezione "Sede del Corso", segue la procedura indicata per la "replica corso". La piattaforma genera in automatico una nuova SUA per la nuova sede indicata, dove sarà possibile inserire solo le informazioni di cui al paragrafo 1, ad eccezione dei campi relativi all'Ordinamento didattico. Nel caso in cui la Replica sia attivata su una sede decentrata già accreditata o preesistente, occorre seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 2.

Si rammenta che, per ogni Replica di Corso di studio, l'Ateneo è tenuto a garantire il rispettivo numero di docenti di riferimento, che aumenta in relazione al superamento della numerosità massima degli studenti.

4. Spostamento Corsi di Studio già accreditati

Per spostamento del Corso di Studio si intende lo spostamento di un Corso di Studio già accreditato presso una diversa sede (preesistente o nuova) rispetto a quella in cui è stato originariamente istituito.

Se lo spostamento è in una sede decentrata preesistente, è sufficiente il parere del Nucleo di Valutazione che si esprime sulla coerenza del CdS con le caratteristiche della sede decentrata già accreditata. Nel caso in cui lo spostamento avviene in una nuova sede decentrata, l'Ateneo è tenuto a presentare la documentazione completa della nuova sede come descritto nel paragrafo 2. In entrambi i casi, il termine per la presentazione delle istanze è entro il 14/2/2025.

L'Ateneo, qualora intenda spostare il Corso di Studio presso una diversa Regione, è tenuto ad acquisire - in ogni caso - il motivato parere del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio.

Per gli spostamenti di sede (preesistente o nuova sede) è necessario acquisire non il parere del CUN, ma soltanto il parere dell'ANVUR.

5. Modifica dell'Ordinamento didattico dei Corsi di Studio già accreditati

Con riguardo ai Corsi di Laurea o Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico che non sono stati adeguati a quanto disposto dai DD.MM. n. 1648/2023 e 1649/2023 attraverso la procedura semplificata - alla luce delle indicazioni fornite con la nota prot. n. 17071 del 24/9/2024 -, in quanto i relativi Ordinamenti devono essere modificati nella parte sia testuale sia tabellare, si precisa che l'Ateneo è tenuto a presentare una modifica di Ordinamento che attenga a entrambi i profili secondo la procedura ordinaria.

⁴ Classi di Laurea e Laurea Magistrale: LM-41, LM-42, LM-46, L/SNT1, L/SNT2, L/SNT3, L/SNT4, LM/SNT1, LM/SNT2, LM/SNT3, LM/SNT4, in quanto le repliche di corsi afferenti alle predette Classi possono essere attivati anche presso la sede legale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Pertanto, a decorrere dal 23/12/2024 e sino al 28/2/2025 gli Atenei devono presentare, nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA-CdS, le opportune modifiche, in modo da rendere l'Ordinamento rispondente a quanto disposto dai DD.MM. n. 1648/2023 e 1649/2023.

Considerato il grande numero di istanze di modifica degli Ordinamenti in programma da parte degli Atenei, si auspica che le predette istanze siano trasmesse - a mezzo piattaforma - sin dai primi giorni del mese di febbraio 2025, per favorire l'inizio delle valutazioni da parte del CUN.

Ad ogni buon conto, si chiarisce che i Corsi di Studio che sono stati modificati e approvati dal CUN attraverso la procedura semplificata non possono essere oggetto - per il medesimo anno accademico - di ulteriori modifiche di Ordinamento.

6. Numerosità degli studenti

Le numerosità degli studenti individuate come sostenibili in fase di accreditamento iniziale del nuovo Corso di Studio o di un'eventuale Replica di un Corso di Studio già accreditato devono essere mantenute inalterate durante il primo ciclo di attivazione del Corso di Studio stesso. Le eventuali istanze di incremento dell'utenza sostenibile degli studenti devono essere comprese entro il limite del 50% della numerosità massima della Classe di afferenza del Corso di Studio. Si precisa che, qualora si intenda aumentare di una quota superiore al 50% l'utenza sostenibile rispetto alla numerosità massima della Classe di afferenza del Corso di Studio e ai fini delle verifiche sui requisiti di docenza, l'Ateneo è tenuto a comunicare tempestivamente al Ministero il parere favorevole del Nucleo di Valutazione circa la sostenibilità, in termini di strutture, risorse e servizi, di tale incremento. Il Ministero provvederà a trasmettere il parere all'ANVUR per l'espletamento delle valutazioni di competenza.

7. Verifiche di profitto ed esami finali

Ad ogni buon conto, nel rammentare che già nel corrente anno accademico – in considerazione del venir meno della legislazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 – le norme vigenti impongono che le verifiche di profitto e gli esami finali debbano svolgersi in presenza, si evidenzia che a partire dall'Offerta formativa 2025/2026 per i Corsi di Studio erogati in modalità *c) prevalentemente a distanza* o *d) integralmente a distanza* è consentito derogare alla predetta regola solo ove ricorrano le ipotesi espressamente previste dalle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 1835/2024.

8. Corsi di studio internazionali o con sedi all'estero

Con riguardo ai Corsi di Studio internazionali individuati dalla Tabella A del D.D. n. 2711/2021 alle lettere:

- a) Corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
- d.1) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di intero corso di studio;
- d.2) Corsi di laurea magistrale selezionati EMJM a livello di curriculum;

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Enrico Montaperto

6



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

si precisa che possono essere valutati secondo la procedura di accreditamento iniziale di cui al D.Lgs. n. 19/2012 o secondo le nuove Linee Guida ANVUR relative al “Modello per la gestione dell'accREDITamento iniziale dei Corsi di Studio Internazionali Congiunti (Joint Programmes) nel Quadro dell'approccio Europeo all'assicurazione della Qualità (European Approach)”. È riservata all'Ateneo la facoltà di scegliere a quale procedura di valutazione sottoporre l'istanza di istituzione e accreditamento del Corso.

Qualora l'Ateneo scelga la procedura di accreditamento iniziale di cui al D.Lgs. n. 19/2012, è tenuto a rispettare le indicazioni definite dalla presente nota.

Nel caso in cui invece intenda sottoporsi al modello europeo definito dalle Linee Guida ANVUR, le istanze di istituzione e accreditamento dei Corsi possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. A tal proposito, si precisa che la valutazione dell'Ordinamento didattico è di competenza del CUN, mentre l'ANVUR valuta i requisiti di docenza e valida la valutazione effettuata dall'Agenzia EQAR selezionata per coordinare la valutazione del Corso.

Con apposita nota, in collaborazione con l'ANVUR, saranno fornite le informazioni per la valutazione secondo il modello dell'approccio europeo.

In conclusione, si riporta di seguito una tabella di sintesi delle scadenze:

Attività	Scadenza per atenei	Documenti richiesti
Presentazione Ordinamenti nuovi CdS	13/1/2025	RAD, sede didattica
Eventuale riformulazione dell'Ordinamento richiesta dal CUN	17/2/2025	Adeguamenti richiesti
Integrazione documenti per la valutazione ANVUR	14/2/2025	Progetto del corso, Infrastrutture, servizi, docenza, pareri regionali, didattica programmata, didattica erogata, ecc.
Modifica Ordinamenti	28/2/2025	Adeguamenti richiesti
Inserimento dati per i Corsi accreditati	16/6/2025	V. Allegato 4 del D.D. n. 2711/2021

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA

C=IT

O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Enrico Montaperto

7